



Riunione del 5 settembre 2013

F.I.P.A.V.
CORTE FEDERALE C.U. n 15 del 17 settembre 2013

Composta da:

- Avv. Renato Tobia	Presidente
-Avv. Massimo Rosi	Vice Presidente relatore
-Avv. Claudio Di Tullio	Componente

RICORSO PROPOSTO DAI TESSERATI

Pusillo Anna Maria, Mietitore Giovanni, Laino Giovanni, Gambardella Mario e Leopardo Antonio avverso il provvedimento della Commissione Giudicante Nazionale di cui al comunicato ufficiale n. 71 del 29 Maggio 2013

LA CORTE FEDERALE

Letti gli atti ufficiali e l'appello proposto;

Udito all'udienza del 5 Settembre 2013 il procuratore federale che concludeva per il rigetto del gravame nonché il difensore degli appellanti

PREMESSO

Il presente procedimento rinviato all'udienza del 15 Luglio 2013 per richiesta della difesa, viene all'attenzione di questa Corte Federale, quale giudice di seconda istanza ex art. 2 n. 4 Regolamento Giurisdizionale, poiché le infrazioni contestate sono state commesse da persone che ricoprivano cariche federali elettive.

Gli appellanti hanno impugnato il provvedimento della Commissione Giudicante Nazionale che aveva agli stessi, quali componenti dell'organismo elettivo del Comitato Provinciale FIPAV di Potenza, irrogato in misura diversa la sanzione della sospensione da ogni attività federale per aver violato i principi di lealtà e probità sportiva e per aver contribuito a determinare l'accentramento di cariche e poteri in capo alla sig.ra Pusillo ed al sig. Basso Francesco,

Nell'appello per la Pusillo la difesa sosteneva che l'assunzione da parte della stessa della carica di segretaria della commissione insieme a quella di Presidente provinciale, con il riconoscimento di un importo di € 40,00= a seduta, non avrebbe violato alcuna norma e tantomeno l'art. 23 dello Statuto, non essendo la carica amministrativa di natura elettiva; ad ulteriore giustificazione veniva precisato che la Pusillo avrebbe ricoperto il ruolo per poco tempo avendovi rinunciato a distanza di circa un mese. Veniva evidenziato poi che la figura di segretario assunta dalla Pusillo non era quella prevista dall'art. 50 comma 3 dello Statuto e pertanto nessuna incompatibilità poteva essere contestata.

Per gli altri appellanti, per i quali la commissione di primo grado aveva ritenuto sussistere la responsabilità disciplinare in seguito alla nomina in sede di consiglio della Pusillo a segretario e del sig. Basso Francesco sia a Commissario Gare Provinciale che a Giudice Unico con il riconoscimento di un doppio compenso settimanale, la difesa si riportava alle motivazioni già svolte per la Pusillo,



rilevando come il Basso avesse esperienza in entrambi gli ambiti e che la spesa per il comitato non sarebbe cambiata in caso di nomina di due soggetti distinti.

OSSERVA

La Commissione Giudicante Nazionale ha adottato l'impugnato provvedimento poiché ha rilevato sussistere la responsabilità disciplinare a carico degli appellanti per aver gli stessi contribuito con il proprio voto alla nomina della Pusillo nella funzione di segretaria e del Basso nella doppia funzione di commissario gare e di Giudice provinciale con la relativa assegnazione di un doppio compenso, contravvenendo così ai principi di etica sportiva e correttezza di gestione.

Dall'esame delle circostanze di fatto emerge come il comportamento tenuto dagli appellanti sia disciplinarmente rilevante e meritevole di sanzione.

Va innanzitutto premesso che a nulla valgono nella fattispecie le eccezioni relative all'erroneo richiamo del conflitto di interessi o incompatibilità ex art. 23 dello Statuto contenute nel provvedimento impugnato, poiché la decisione del primo Giudice è fondata su altre considerazioni.

La Pusillo ha contribuito con il proprio voto alla nomina di se stessa nelle funzioni amministrative di segretario con il riconoscimento di un importo che mensilmente raggiungeva € 400,00=. E' indubbio che l'appellata si trovava in palese conflitto di interessi, con obbligo almeno di astenersi dalla votazione; ugualmente avrebbe dovuto valutare la sussistenza di una incompatibilità e comunque inopportunità ad affidare al sig. Basso Francesco la doppia carica con un doppio riconoscimento economico.

Come ha rilevato il primo giudice, a distanza di circa un mese dalla nomina, la stessa Pusillo si è resa conto dell'esigenza di mantenere distinti i ruoli a lei assegnati, tanto da chiedere la revoca della carica di segretario.

Lo stesso vale per gli altri appellanti che con il loro comportamento hanno violato quei basilari principi di etica e di lealtà sportiva, ledendo l'immagine della federazione, così come rilevato dal primo giudice anche in relazione alla correttezza, trasparenza ed economicità della gestione.

Il provvedimento di primo grado appare pertanto esente, anche nelle motivazioni, da vizi logico-giuridici e pertanto deve essere confermato anche nella misura della sanzione

PQM

la Corte respinge l'appello proposto Pusillo Anna Maria, Mietitore Giovanni, Laino Giovanni, Gambardella Mario e Lopardo Antonio confermando in toto le sanzioni già irrogate dalla Commissione Giudicante Nazionale. (Pusillo Anna Maria 13 mesi ; Giovanni Mietitore, Giovanni Laino, Mario Gambardella e Antonio Lopardo 12 mesi) . Stante il rigetto dell'appello dispone incamerare la tassa versata.

F.to Il Presidente
Avv. Renato Tobia

Roma, 17 settembre 2013